

LE VARIAZIONI DI BILANCIO E LA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI

30 GIUGNO 2016

IVANA RASI




Indice

- La flessibilità del bilancio di previsione**
- La competenza ad adottare le variazioni**
- Le variazioni di competenza dei dirigenti**
- Le variazioni dell'organo esecutivo**
- Le variazioni del Consiglio**
- Il termine per la deliberazione delle variazioni**
- La comunicazione delle variazioni al tesoriere**
- La salvaguardia degli equilibri**

fi

La flessibilità del bilancio di previsione



Il principio generale della flessibilità - postulato generale n. 7 -

Nel sistema del bilancio di previsione i documenti **non debbono essere interpretati come immodificabili**, perché questo comporterebbe una rigidità nella gestione che può rivelarsi controproducente.

Il principio di flessibilità è volto a trovare all'interno dei documenti contabili di programmazione e previsione di bilancio la possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo.

Per tale finalità la legge disciplina l'utilizzo di strumenti ordinari, come il fondo di riserva, destinati a garantire le risorse da impiegare a copertura delle spese relative a eventi prevedibili e straordinari.

Un eccessivo ricorso agli altri strumenti di flessibilità, quali le variazioni di bilancio, va visto come fatto negativo, in quanto inficia l'attendibilità del processo di programmazione e rende non credibile il complesso del sistema di bilancio.



Il principio generale della flessibilità - postulato generale n. 7 -


Differente funzione ha la flessibilità dei bilanci in sede gestionale, volta a consentire variazioni compensative tra le missioni e tra programmi conseguenti a provvedimenti di trasferimenti del personale all'interno di ciascuna amministrazione e la rimodulazione delle dotazioni finanziarie interne a ogni programma.

Il principio di flessibilità si applica non solo ai valori finanziari contenuti nel bilancio di previsione su cui transita la funzione autorizzatoria, ma anche ai documenti di programmazione sui quali si fonda la gestione ed il relativo controllo interno.

È necessario che nella relazione illustrativa delle risultanze di esercizio si dia adeguata informazione sul numero, sull'entità e sulle ragioni che hanno portato a variazioni di bilancio in applicazione del principio e altresì sull'utilizzo degli strumenti ordinari di flessibilità previsti nel bilancio di previsione.

fi

Il rispetto della competenza degli organi nell'adozione delle variazioni



Il rispetto della competenza dell'organo deputato a adottare l'atto di variazione

Le variazioni di bilancio sono provvedimenti amministrativi e come tali possono essere affetti da invalidità se difformi dal diritto.

Più frequentemente può accadere che la variazione sia adottata da organo incompetente.



Il rispetto della competenza dell'organo deputato a adottare l'atto di variazione

Si parla di **incompetenza** quando il provvedimento amministrativo è stato adottato in violazione di leggi, regolamenti, statuti, che definiscono la competenza di un organo ovvero le funzioni ad esso spettanti.



Il rispetto della competenza dell'organo deputato a adottare l'atto di variazione

In tema di variazioni di bilancio, il relativo provvedimento può essere affetto dal vizio di **incompetenza relativa** quando l'atto è stato adottato da organo che, in base all'ordinamento positivo, non ne aveva il potere, pur appartenendo al medesimo plesso organizzatorio cui appartiene l'organo competente.

fi

**Il rispetto della competenza dell'organo
deputato a adottare l'atto di variazione**

Variatione adottata da organo incompetente



Provvedimento amministrativo illegittimo
Vizio di legittimità sanzionato con
l'annullabilità del provvedimento



L'atto annullabile produce i suoi effetti
(efficacia) fino all'azione di annullamento

fi

Le variazioni dei dirigenti



Le variazioni dei dirigenti art. 175, comma 5 quater del TUEL

Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:



Le variazioni dei dirigenti art. 175, comma 5 quater del TUEL

Variazioni possibili
anche in esercizio
provvisorio
Paragrafo 8.13 del
principio contabile
applicato


- a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione, fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, e ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta.



Le variazioni dei dirigenti art. 175, comma 5 quater del TUEL

Variazione di competenza dirigenziale ai sensi dell'art. 175.c.5 quater, lett.a)

MISSIONE/ PROGRAMMA	CODICE	DESCRIZIONE	COMPETENZA	CASSA
03.01 Polizia Locale e Amministrativa	U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	+ 3.000,00	+ 3.000,00
03.01 Polizia Locale e Amministrativa	U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	-3.000,00	-3.000,00



Le variazioni dei dirigenti art. 175, comma 5 quater del TUEL

- b)** le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta.



Le variazioni dei dirigenti art. 175, comma 5 quater del TUEL

Variazione di competenza dirigenziale ai sensi dell'art. 175,c.5 quater, lett.b)

MISSIONE/ PROGRAMMA	CODICE	DESCRIZIONE	COMPETENZA	CASSA
12.4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	U.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	-15.000,00	-15.000,00
12.4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	U.1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	++15.000,00	



Le variazioni dei dirigenti art. 175, comma 5 quater del TUEL

Variazione di competenza dirigenziale ai sensi dell'art. 175, c.5 quater, lett.b)



OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

OGNI 3 MESI ALLA GIUNTA



Le variazioni dei dirigenti art. 175, comma 5 quater del TUEL

- c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'articolo 187, comma 3-quinquies;

Variazione che
presuppone il
bilancio approvato



Le variazioni dei dirigenti art. 175, comma 5 quater del TUEL

Art. 187, comma 3 quinquies

Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio:

- ✓ quote vincolate
- ✓ o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater.

Le variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario.

In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta.



Le variazioni dei dirigenti art. 175, comma 5 quater del TUEL

Applicazione avanzo vincolato derivante da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate in termini di competenza e cassa

- La quota di avanzo vincolato che può essere applicata con variazione dirigenziale deve risultare da stanziamenti dell'esercizio precedente
- Può essere applicato, con variazione dirigenziale, sia l'avanzo vincolato **certo** sia l'avanzo vincolato **presunto** purché derivi da stanziamenti dell'esercizio precedente
- In caso di applicazione dell'avanzo vincolato **presunto** da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate deve essere stato approvato dalla Giunta il prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto
- Il bilancio di previsione deve essere stato approvato, in quanto in esercizio provvisorio questa variazione è di competenza della giunta
- La variazione dirigenziale non può applicare avanzo accantonato
- La variazione dirigenziale non può applicare avanzo vincolato risultante dal rendiconto approvato se non riguarda strettamente avanzo formatosi da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente concernenti entrate vincolate



Le variazioni dei dirigenti art. 175, comma 5 quater del TUEL

- d)** le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.



Le variazioni dei dirigenti art. 175, comma 5 quater del TUEL

- e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi



Le variazioni dei dirigenti ex principio contabile applicato della contabilità finanziaria

Di competenza esclusiva del
responsabile del servizio
finanziario

Reimputazioni Parziali

Al solo fine di consentire una corretta reimputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, è possibile, **con provvedimento del responsabile del servizio finanziario**, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui"

(Principio contabile applicato della contabilità finanziaria - paragrafo 9.1)



Il parere dell'organo di revisione sulle variazioni dirigenziali

In via generale non è previsto il coinvolgimento del organo di revisione nelle variazioni di bilancio aventi natura meramente gestionale, pertanto le variazioni dirigenziali non necessitano del parere dell'organo di revisione.

(art. 239 TUEL, primo comma, lett. b2)



Il parere dell'organo di revisione sulle variazioni dirigenziali

Eccezioni:

- ➔ **la determina del responsabile del servizio finanziario di riaccertamento parziale dei residui**

“Al solo fine di consentire una corretta reimputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui”

(Principio contabile applicato della contabilità finanziaria - paragrafo 9.1)

fi

Le variazioni di competenza dell'Organo Esecutivo



Le variazioni dell'organo esecutivo art. 175, comma 5 bis, del TUEL

L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater (*cioè quelle di competenza dei dirigenti*)



Le variazioni dell'organo esecutivo art. 175, comma 5 bis, del TUEL

Ai fini della gestione, nel Piano esecutivo di gestione;

- ↳ le tipologie sono ripartite in categorie, in capitoli ed eventualmente in articoli;
- ↳ i programmi sono ripartiti in titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli

(Art. 165, commi 3 e 5 del TUEL)



Le variazioni dell'organo esecutivo art. 175, comma 5 bis, del TUEL

Sono pertanto variazioni di Peg di competenza dell'organo esecutivo:

- ↪ Quelle che interessano categorie di entrata diverse all'interno della medesima tipologia;
- ↪ Quelle che riguardano macroaggregati diversi all'interno dello stesso programma;
- ↪ Quelle che variano capitoli di spesa all'interno dei macroaggregati:
 - Trasferimenti correnti
 - Trasferimenti in conto capitale
 - Contributi agli investimenti

Art. 175,
comma 5
quater, lett. a)

(



Le variazioni dell'organo esecutivo art. 175, comma 5 bis, del TUEL

Variazione dell'organo esecutivo ai sensi dell'art. 175, c.5 bis, primo periodo

MISSIONE/ PROGRAMMA	CODICE	DESCRIZIONE	COMPETENZA	CASSA
01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	U.1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	+ 3.000,00	+ 3.000,00
01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	- 3.000,00	-3.000,00



Le variazioni dell'organo esecutivo art. 175, comma 5 bis, del TUEL

... e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:

- a) variazioni riguardanti l'**utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione** nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3 quinquies



Le variazioni dell'organo esecutivo art. 175, comma 5 bis, del TUEL

Applicazione avanzo vincolato e accantonato
derivante da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente
corrispondenti a economie di spesa derivanti da entrate vincolate

- L'organo esecutivo procede ad applicare avanzo vincolato o accantonato solo nel corso dell'esercizio provvisorio.
- Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito l'utilizzo delle quote vincolate e accantonate dell'avanzo di amministrazione solo per:
 - ⇒ per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente;e sulla base:
 - ⇒ di una relazione documentata del dirigente competente
- La quota di avanzo vincolato e accantonato che può essere applicata con variazione dell'organo esecutivo all'esercizio provvisorio deve derivare da stanziamenti dell'esercizio precedente
- Può essere applicato, con variazione dell'organo esecutivo, sia l'avanzo vincolato e accantonato **certo** sia l'avanzo vincolato e accantonato **presunto** purché derivi da stanziamenti dell'esercizio precedente



Le variazioni dell'organo esecutivo art. 175, comma 5 bis, del TUEL

Applicazione avanzo vincolato e accantonato
derivante da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente
corrispondenti a economie di spesa derivanti da entrate vincolate

- In caso di applicazione dell'avanzo vincolato e accantonato **presunto** da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate deve essere stato precedentemente approvato dalla Giunta il prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto
- L'organo esecutivo non può applicare avanzo accantonato e vincolato al bilancio di previsione
- L'organo esecutivo non può applicare al bilancio provvisorio avanzo vincolato e accantonato risultante dal rendiconto approvato se non riguarda strettamente avanzo formatosi da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente concernenti entrate vincolate



Le variazioni dell'organo esecutivo art. 175, comma 5 bis, del TUEL

- b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio;



Le variazioni dell'organo esecutivo art. 175, comma 5 bis, del TUEL

- c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;



Le variazioni dell'organo esecutivo art. 175, comma 5 bis, del TUEL

- d) variazioni delle **dotazioni di cassa**, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;



Le variazioni dell'organo esecutivo art. 175, comma 5 bis, del TUEL

- e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'articolo 3, comma 5 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3.

Riaccertamento ordinario: variazioni che permettono di assestare il fondo pluriennale vincolato con i correlati capitoli di uscita sul bilancio chiuso e iscrivono il fondo pluriennale vincolato in entrata negli esercizi successivi con contestuale adeguamento dei capitoli di spesa per gli impegni reimputati .



Le variazioni dell'organo esecutivo art. 175, comma 5 bis, del TUEL

Variazione di competenza dell'organo esecutivo ai sensi dell'art. 175, c.5 bis

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE



Con il regolamento di contabilità vengono disciplinate
le modalità di comunicazione al Consiglio



Le variazioni dell'organo esecutivo art. 175, comma 5 bis, del TUEL

Sono inoltre di competenza della giunta le variazioni non compensative, **nell'ambito dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria**, che istituiscono nuovi capitoli di entrata con stanziamento pari a zero nell'ambito di tipologie per le quali già esistono stanziamenti.

Paragrafo 8.13 del principio contabile applicato della competenza finanziaria



Il parere dell'organo di revisione sulle variazioni dell'organo esecutivo

In via generale non è previsto il coinvolgimento del organo di revisione nelle variazioni di bilancio aventi natura meramente gestionale, pertanto le variazioni della Giunta non necessitano del parere dell'organo di revisione.

(art. 239 TUEL, primo comma, lett. b2)



Il parere dell'organo di revisione sulle variazioni dell'organo esecutivo

Eccezioni:

- ➔ **la delibera di riaccertamento ordinario dei residui;**

“Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto.”

(Principio contabile applicato della contabilità finanziaria - paragrafo 9.1)



Il parere dell'organo di revisione sulle variazioni dell'organo esecutivo

Eccezioni:

- ☛ **la delibera che applica l'avanzo vincolato al bilancio provvisorio;**

“Nel corso dell'esercizio provvisorio, per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente, è consentito l'utilizzo delle quote vincolate dell'avanzo di amministrazione sulla base di una relazione documentata del dirigente competente. A tal fine, dopo avere acquisito il parere dell'organo di revisione contabile la Giunta delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato determinato sulla base di dati di pre-consuntivo dell'esercizio precedente.”

(Principio contabile applicato della contabilità finanziaria - paragrafo 8.11)

“L'utilizzo delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione è consentito anche nel corso dell'esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente. A tal fine, la Giunta, dopo avere acquisito il parere dell'organo di revisione, delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato o accantonato determinato, sulla base di dati di pre-consuntivo dell'esercizio precedente, secondo le modalità previste dal presente principio

(Principio contabile applicato della contabilità finanziaria - paragrafo 9.2)



Le variazioni in via d'urgenza dell'organo esecutivo

Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.



Le variazioni dell'organo esecutivo per il prelievo dei fondi artt. 166 -176 TUEL

I prelevamenti

1. dal fondo di riserva

Art. 166, I e IIc: “Nella missione “Fondi e Accantonamenti”, all’interno del programma “Fondo di riserva”, gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.

Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti”.

2. dal fondo di cassa

Art. 166, IV c.: “Nella missione “Fondi e Accantonamenti”, all’interno del programma “Fondo di riserva”, gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell’organo esecutivo”

3. dai fondi spese potenziali

Art. 176: I prelevamenti dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno.

sono di competenza dell'organo esecutivo

fi

Le variazioni di competenza del Consiglio

Ivana Rasi



Le variazioni di competenza del Consiglio art. 175, comma 2 del TUEL

Le variazioni al bilancio di previsione sono di competenza dell'organo consiliare, salvo quelle che sono di competenza dell'organo esecutivo e dei dirigenti.



Le variazioni di competenza del Consiglio

Nel bilancio di previsione approvato dal Consiglio:

- Le entrate sono classificate in titoli e tipologie
- Le spese sono classificate in missioni e programmi. A loro volta i programmi di spesa sono articolati in titoli di spesa

L'unità di voto è costituita

- dalla tipologia per l'entrata
- dal programma per la spesa



Le variazioni di competenza del Consiglio

Il Consiglio ha competenza nel variare le tipologie di entrata e gli stanziamenti dei programmi di spesa.

Inoltre ha competenza specifica:

- ✓ Nell'adozione della salvaguardia degli equilibri di bilancio (31.7)
- ✓ Nell'assestamento generale di bilancio (31.7)



Le variazioni di competenza del Consiglio

Al Consiglio compete inoltre:



Il bilancio deve essere stato approvato

1. L'applicazione della quota del risultato di amministrazione costituita dagli **accantonamenti** effettuati nel corso dell'esercizio precedente, o risultanti dall'ultimo rendiconto approvato, per le finalità cui sono destinate;
2. Nel corso dell'esercizio provvisorio o gestione provvisoria, la variazione non compensativa che prevede l'istituzione di una tipologia di entrata con stanziamento pari a zero (nel caso di tipologie di entrata per le quali, in bilancio, non sono previsti stanziamenti: paragrafo 8.13 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria).



Il parere dei revisori sulle variazioni di competenza del Consiglio

Su tutte le deliberazioni di variazione di competenza del consiglio, è necessario acquisire il parere dell'organo di revisione.

(art. 239, comma 1, lett. b2)

fi

Il termine per la deliberazione delle variazioni




Il termine per la deliberazione delle variazioni

Le variazioni al bilancio di previsione possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al **31 dicembre di ciascun anno:**



Il termine per la deliberazione delle variazioni

- a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa



Variazione di competenza del consiglio che può essere deliberata anche oltre il 30 novembre



Il termine per la deliberazione delle variazioni

- b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria

“nel caso di accertamento e/o riscossione di entrate per le quali, in bilancio, non è prevista l'apposita “tipologia di entrata” e non è possibile procedere alla variazione del bilancio essendo scaduti i termini di legge, l'operazione è registrata istituendo, in sede di gestione, apposita voce, con stanziamento pari a zero. Tale procedimento è diretto a garantire la corretta applicazione dell'articolo 7 del Decreto legislativo n. 118 del 2011, che prevede il divieto di imputazione provvisoria delle operazioni alle partite di giro”.


Principio contabile applicato della contabilità finanziaria - paragrafo 3.4

Variatione di competenza dei dirigenti



Il termine per la deliberazione delle variazioni

- c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato e accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;




**Variazione di competenza del consiglio
o dei dirigenti**



Il termine per la deliberazione delle variazioni

- d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;




Variazione di competenza del Consiglio



Il termine per la deliberazione delle variazioni

e) le variazioni delle dotazioni di cassa




Variazione di competenza della Giunta



Il termine per la deliberazione delle variazioni

- f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b), ovvero le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa;




Variazione di competenza dei dirigenti



Il termine per la deliberazione delle variazioni

- g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente




Variazione di competenza dei dirigenti



Il termine per la deliberazione delle variazioni

- h) I prelievi dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali




Variazione di competenza dell'organo esecutivo



Il termine per la deliberazione delle variazioni

Variazioni che possono essere deliberate entro il 15 dicembre di ciascun anno:



Variazione di PEG di competenza dell'organo esecutivo

fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3 dell'art. 175 TUEL, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno

(art. 175, comma 9 TUEL)



Il termine per la deliberazione delle variazioni

Variazioni che possono essere deliberate nell'esercizio successivo entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto



1. Variazioni adottate ai sensi dell'art. 3, comma 5 del D. Lgs. 118/2011: riaccertamento ordinario di competenza dell'organo esecutivo
2. Reimputazioni parziali effettuate dal responsabile del servizio finanziario

fi

La comunicazione delle variazioni al Tesoriere

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data:/...../..... n. protocollo

Rif. delibera del ... *Organo* ... deln.

Allegato 8.1 del
D. Lgs. 118/01:
variazioni al bilancio
di previsione

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO xxxx	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO xxxx
					in aumento	in diminuzione	
MISSIONE			xx	xxxxxxxx			
	Programma	xxx	xxxxxxxx				
	Titolo	xx		residui presunti	0,00		0,00
				previsione di competenza	0,00		0,00
				previsione di cassa	0,00		0,00
Totale Programma			xx	xxxxxxxx	residui presunti	0,00	
				previsione di competenza	0,00		
				previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE			xx	xxxxxxxx	residui presunti	0,00	0,00
				previsione di competenza	0,00		0,00
				previsione di cassa	0,00		0,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA					residui presunti	0,00	0,00
				previsione di competenza	0,00		0,00
				previsione di cassa	0,00		0,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE					residui presunti	0,00	0,00
				previsione di competenza	0,00		0,00
				previsione di cassa	0,00		0,00

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: / / n. protocollo

Rif. delibera del Organo ... del n.

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	xx	XXXXXXXXXX	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO xxxxx	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO xxxxx
					in aumento	in diminuzione	
TITOLO	xx	XXXXXXXXXX					
Tipologia	xxxx	XXXXXXXXXX	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	0,00			0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
TOTALE TITOLO	xx	XXXXXXXXXX	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	0,00			0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	0,00			0,00
			previsione di cassa	0,00			0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	0,00			0,00
			previsione di cassa	0,00	Ivana Rasi		0,00

Allegato delibera di variazione del del fondo pluriennale vincolato

data: .././....

n.protocollo

SPESE

Allegato 8.2 del
D. Lgs. 118/01:
variazioni relative al
f.p.v. e correlati capitoli
di spesa

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE			PREVISIONE AGGIORNATA ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA - ESERCIZIO xxxx
					In aumento	In diminuzione	
MISSIONE	xx	xxxxxxxx					
	Programma	xx	xxxxxxxx				
	Titolo xx		fondo pluriennale vincolato	0,00			0,00
Totale Programma	xx	xxxxxxxx	fondo pluriennale vincolato	0,00			0,00
TOTALE MISSIONE		xx	fondo pluriennale vincolato	0,00			

Allegato variazione stanziamenti in esercizio o gestione provvisoria

data: .././.... n. protocollo

COMUNICAZIONE STANZIAMENTI IN VIGENZA DI:

(barrare la casella corrispondente alla situazione in essere)

ESERCIZIO PROVVISORIO

GESTIONE PROVVISORIA

Allegato 8.3 del
 D. Lgs. 118/01:
 variazioni al bilancio
 provvisorio

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE L'ESERCIZIO xxxx IN CORSO	STANZIAMENTI DI COMPETENZA ESTRAPOLATI DALL'ULTIMO BILANCIO PLURIENNALE AGGIORNATO E RIFERITO ALL'ESERCIZIO xxxx
MISSIONE	xx	xxxxxxxx		
Programma	xx	xxxxxxxx		
Titolo xx			0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>
				0,00 0,00 0,00
Totale Programma	xx	xxxxxxxx	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>
				0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE	xx	xxxxxxxx	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>
				0,00 0,00 0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>
				0,00 0,00 0,00

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE L'ESERCIZIO xxxx IN CORSO	STANZIAMENTI DI COMPETENZA ESTRAPOLATI DALL'ULTIMO BILANCIO PLURIENNALE AGGIORNATO E RIFERITO ALL'ESERCIZIO xxxx
TITOLO	xx	xxxxxxxx		
Tipologia	xxxx	xxxxxxxx	0,00	previsione di competenza
				0,00
TOTALE TITOLO	xx	xxxxxxxx	0,00	previsione di competenza
				0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			0,00	previsione di competenza
				0,00



La salvaguardia degli equilibri di bilancio art. 193 del TUEL

Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente

- *le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*
- *i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art.194;*
- *le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui .*



La salvaguardia degli equilibri di bilancio art. 193 del TUEL

Attività da porre in essere:

➤ La verifica dell'equilibrio di cassa

FONDO DI CASSA	ALLA DATA DELLA SALVAGUARDIA	STIMA AL 31.12
<i>Fondo di cassa iniziale</i>		
<i>Riscossioni</i>		
<i>Pagamenti</i>		
<i>Fondo di cassa finale</i>		

Art. 183, VIII comma, “Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per **evitare la formazione di debiti pregressi** “



La salvaguardia degli equilibri di bilancio art. 193 del TUEL

Attività da porre in essere:

- la verifica del rispetto del principio del pareggio finanziario della gestione di competenza, così come sancito dall'articolo 162, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 con il quale si riafferma che il totale complessivo delle entrate deve essere uguale al totale delle spese, attraverso un confronto con le previsioni assestate di entrata e di spesa, gli accertamenti e gli impegni registrati alla data della salvaguardia e il presumibile importo degli stessi alla data del 31.12.

▪

ENTRATE				SPESE			
	Previsioni assestate	Accertamenti			Previsioni Assestate	Impegni	
		Alla data della salvaguardia	Al 31.12			Alla data della salvaguardia	Al 31.12
Fondo Pluriennale Vincolato							
Avanzo applicato				Disavanzo applicato			
Titolo 1				Titolo 1			
Titolo 2				Titolo 2			
Titolo 3				Titolo 3			
Titolo 4				Titolo 4			
Titolo 5				Titolo 5			
Titolo 6				Titolo 7			
Titolo 7							
Titolo 9							
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE				TOTALE GENERALE DELLE SPESE			



La salvaguardia degli equilibri di bilancio art. 193 del TUEL

Attività da porre in essere:

➤ la verifica degli equilibri parziali della gestione*

EQUILIBRI PARZIALI DI BILANCIO		
	ALLA DATA DELLA SALVAGUARDIA	PRESUNTO al 31.12
EQUILIBRIO CORRENTE		
EQUILIBRIO INVESTIMENTI		
EQUILIBRIO PARTITE FINANZIARIE		
EQUILIBRIO SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		
TOTALE		

* Per una esatta definizione dei singoli equilibri parziali di bilancio si rimanda al webinar IFEL del 26 febbraio 2016
“Gli equilibri del bilancio armonizzato e i nuovi schemi “



La salvaguardia degli equilibri di bilancio art. 193 del TUEL

Attività da porre in essere:

➤ l'analisi della gestione dei residui

GESTIONE DEI RESIDUI

STIMA DELLE VARIAZIONI DEI RESIDUI ATTIVI

STIMA DELLE VARIAZIONI DEI RESIDUI PASSIVI

RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI (A+B)



La salvaguardia degli equilibri di bilancio art. 193 del TUEL

La verifica degli equilibri finanziari è data dal risultato della verifica della gestione di competenza sommato al risultato della verifica della gestione dei residui .

Se si ottiene un valore negativo, la gestione ha bisogno di misure di riequilibrio.


A questo va ad aggiungersi la verifica dell'esistenza di debiti fuori bilancio e l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.



La salvaguardia degli equilibri di bilancio art. 193 del TUEL

L'adeguamento del Fondo Crediti di Dubbia esigibilità
accantonato nel risultato di amministrazione:

Avviene vincolando o svincolando quote dell'avanzo di amministrazione



Se la cancellazione di
residui attivi supera
l'importo accantonato nel
risultato di
amministrazione a titolo di
FCDE


Se la riscossione di residui
attivi considerati di dubbia
e difficile esazione fa venir
meno la necessità di creare
un fondo crediti



La salvaguardia degli equilibri di bilancio art. 193 del TUEL

L'eventuale procedura di riequilibrio deve finanziare un saldo che è pari a:

- Presenza di Squilibrio della gestione di competenza
- Presenza di Squilibrio della gestione dei residui
- Necessità di adeguare l'accantonamento al FCDE
- Debiti Fuori Bilancio



La salvaguardia degli equilibri di bilancio art. 193 del TUEL

Ai fini del riequilibrio possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi:

1. Economie di spesa
2. Tutte le entrate ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione prestiti e quelle con specifico vincolo di destinazione
3. Proventi derivanti da alienazione beni patrimoniali disponibili
4. Entrate in conto capitale per squilibri in conto capitale
5. In via residuale, ove non possa provvedersi con le modalità di cui sopra, è possibile utilizzare l'avanzo libero



La salvaguardia degli equilibri di bilancio art. 193 del TUEL

La possibilità di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza per il ripristino degli equilibri di bilancio non può essere applicata per il 2016 giustamente disposto dal comma 26 dell'art. 1 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016):

“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015... La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”

:

Grazie per l'attenzione

IVANA RASI

e-mail (ivana.rasi@virgilio.it)

**I materiali saranno disponibili su:
www.fondazioneifel.it/formazione**



@Formazioneifel



Facebook



Youtube